

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 11731/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11731 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Comune di Forni di Sopra, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Orsoni, Paolo Brambilla, Pier Marco Rosa Salva, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio avv. Giorgio Orsoni in Venezia, Santa Croce 205;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Divisione dello Sport, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

nei confronti

Comune di Gradoli (VT), A.S.R.D. Udine United Rizzi Cormor S.S.D. A R.L., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del Decreto del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13 settembre 2021, pubblicato in pari data sulla pagina web della procedura, di approvazione della graduatoria finale dei progetti finanziati e non finanziati (Allegato A) nonché dell'elenco delle domande ritenute non ammissibili, laddove è stata ritenuta non ammissibile la domanda del Comune di Forni di Sopra (domanda prot. BANDO202000781);

- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente, tra cui, in particolare, i verbali della Commissione di valutazione, in relazione alle valutazioni svolte in ordine alla domanda del Comune di Forni di Sopra, in particolare il verbale n. 34 della seduta del 30 giugno 2021, nonché eventuali atti istruttori ad oggi non conosciuti;

e, per l'effetto, ammissione del Comune di Forni di Sopra alla valutazione della domanda con attribuzione dei punteggi e revisione della graduatoria dei progetti finanziati.

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 26/1/2022:

per l'annullamento, previa adozione delle più adeguate misure cautelari, oltre che dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio, della nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo Sport, pervenuta via PEC il 14 dicembre 2021.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Divisione dello Sport;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2022 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, ad un sommario esame, sussiste il fumus boni iuris risultando disposta la non ammissione del progetto presentato dal Comune ricorrente (impugnata con il ricorso introduttivo) per la motivazione: “*Progetto non conforme a quanto previsto dall’art. 23 del d.lgs. 50/2016 e art. 24 e seguenti e art. 33 e seguenti del d.P.R. n. 207/2010*”, formula di esclusione che appare illogica in considerazione della ulteriore specificazione contenuta nella nota del Dipartimento per lo Sport del 14 dicembre 2021 (impugnata con l’atto recante motivi aggiunti) che riconduce il declassamento progettuale, per diverso profilo, in quanto il progetto «*non rappresenta la copertura del campo da tennis, per il quale mancano elaborati architettonici, dettagli, relazione e di calcolo delle strutture di fondazione e in elevazione*», senza aver considerato invece la indicazione contenuta negli elaborati progettuali riguardo alla copertura dei campi da tennis con l’installazione di un’apposita tensostruttura, da fornire da ditta esterna sulla base di un successivo contratto di appalto, nonché la previsione della tipologia e di un prezzo (desunto da un’analisi di mercato) della tensostruttura (con maggiore dettaglio da parte dell’operatore economico aggiudicatario della fornitura);

Considerato inoltre che per la ulteriore imputazione del declassamento progettuale, indicata nella gravata nota del Dipartimento per lo Sport del 14 dicembre 2021, per la «*carezza della certificazione APE post-intervento e di adeguati dettagli grafici degli impianti da finanziare*», in disparte la ultronea valutazione rispetto alla originaria motivazione della non ammissione impugnata con il ricorso introduttivo, appare sussistere il difetto istruttorio alla luce degli effettivi contenuti del progetto in relazione agli specifici dettagli grafici riferiti alle diverse componenti;

Considerato, pertanto, che l’istanza cautelare può essere accolta, ai fini del riesame della posizione del ricorrente, ritenendo di dover assegnare all’Amministrazione per

tale incombente il termine di 60 giorni, decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notifica della presente ordinanza a cura del ricorrente da eseguirsi presso la sede reale dell'ufficio dell'Amministrazione che ha adottato i provvedimenti impugnati;

Ritenuto, inoltre, di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti utilmente inseriti nella graduatoria finale, autorizzando parte ricorrente alla notifica per pubblici proclami, in relazione dell'elevato numero di controinteressati, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale della resistente Amministrazione di un sunto del gravame e degli estremi del presente provvedimento, onere da eseguirsi, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di pubblicazione entro il 26 aprile 2022;

Ritenuto opportuno fissare per il prosieguo la camera di consiglio del 24 maggio 2022 e di rinviare la pronuncia sulle spese al definitivo (cautelare).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

-accoglie l'istanza cautelare ai fini del riesame della posizione del ricorrente entro il termine indicato in motivazione;

- dispone l'integrazione del contraddittorio con le modalità e nei termini di cui in motivazione e fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 24 maggio 2022.

Spese al definitivo cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore

Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario

L'ESTENSORE
Mariangela Caminiti

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO